

STATUTO

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1.

E' costituita un'Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Fuori di Quinta APS"

Art. 2.

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione "Fuori di Quinta APS" ha lo scopo di perseguire unicamente finalità di solidarietà sociale, si ispira ai principi di uguaglianza e di opportunità sanciti dalla Costituzione Italiana, ripudiando ogni forma di discriminazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in seguito "C.T.S." (Codice del terzo settore) lettere:

lettera d): secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;



lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione si propone come scopo principale di stimolare e sostenere la crescita spirituale e culturale dell'individuo attraverso ogni espressione dello spettacolo e dell'arte, in particolare della recitazione. Inoltre, l'associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma, nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero di spazi teatrali o luoghi e locali utilizzabili a fini teatrali.

Nello specifico, l'associazione si pone l'obiettivo di:

- diffondere e promuovere il teatro amatoriale e non,
- realizzare spettacoli teatrali e organizzare manifestazioni culturali,
- partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati,

- stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con organizzazioni di teatro amatoriale e non
- favorire la crescita culturale dei soci e sensibilizzare il pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni non a scopo di lucro, istituti scolastici, istituzioni ecclesiali ed altre istituzioni, pubbliche e private,
- valorizzare le tradizioni popolari e religiose,
- promuovere scambi culturali di manifestazioni e spettacoli con gruppi nazionali,
- organizzare e patrocinare manifestazioni a carattere locale, regionale e nazionale,
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dall'Organo Amministrativo secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con l'emanando Decreto ministeriale.

Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell'attività istituzionale dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Asti, Località Valmanera n. 111

E' facoltà dell'Assemblea procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Asti senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto.



Art. 4.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

I Soci

Art. 5.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'associazione stessa e, dietro presentazione di regolare domanda di ammissione, abbiano i

requisiti idonei alla crescita dell'Associazione. Agli associati che saranno impegnati in rappresentazioni teatrali è richiesto come prerequisito la frequenza di un corso di teatro oppure precedenti esperienze teatrali che saranno valutate dal Consiglio Direttivo secondo equità.

Per gli associati che desiderano occuparsi di aspetti tecnici quali regia, scenografia, arrangiamenti musicali, impianto luci e simili, è richiesto quale prerequisito un'adeguata conoscenza tecnica comprovata dal proprio curriculum personale. Tali requisiti saranno valutati dal Consiglio Direttivo a giudizio insindacabile.

I nuovi soci sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego l'aspirante socio potrà ricorrere all'Assemblea.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).

Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni

dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Le associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, quindi neppure in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Art. 6.

L'adesione all'Associazione comporta per i soci, nel rispetto della normativa vigente, il diritto di voto all'Assemblea per:

- l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti,
- la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Inoltre, l'adesione all'Associazione comporta per i soci, che abbiano almeno un anno di tesseramento e di partecipazione



attiva alla vita dell'Associazione e nel rispetto della normativa vigente, il diritto di voto nell'Assemblea per:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale,
- eventuali altre materie che l'assemblea decida di attribuirgli.

Art. 7.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 8.

Il socio perde la sua qualifica e relativa anzianità per decesso, dimissioni, in presenza di inadempienza verso gli obblighi di versamento della quota sociale o in presenza di gravi motivazioni: le inadempienze verso gli obblighi di versamento saranno dichiarate dal Consiglio Direttivo, le gravi motivazioni saranno sancite dall'Assemblea dei soci.

Art. 9.

I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.

I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari.

TITOLO III

Le Assemblee dei Soci

Art. 10.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, per provvedere e per deliberare sul rendiconto economico e finanziario, ed inoltre:

- provvede alla nomina, tra i propri soci, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei revisori nel caso fosse previsto;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nel caso fosse previsto;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche del presente Statuto;
- le designazioni e sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.



Art. 11.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se nominato. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di Asti.

Art. 12.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci ed a ogni membro degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax e social networks (reti sociali).

Art.13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega.

Art. 14.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.

Art. 15.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di loro indisponibilità, dagli

altri membri del Consiglio stesso.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni.

TITOLO IV

Amministrazione

Il consiglio direttivo

Art. 16.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non oltre i sette membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ed i suoi membri possono essere rieletti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

In caso di dimissione o di morte di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti, ed, in assenza, provvederà ad indire elezioni suppletive. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria la quale provvederà alla loro ratifica o sostituzione. Qualora per qualsiasi motivo il numero di consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.



Art. 17.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- approva i progetti del rendiconto economico e finanziario, propone il prospetto economico preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- fissa le date delle assemblee; redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci;
- conferisce e revoca procure.

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 19.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

Art. 20.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

TITOLO V Organizzazione

Sezioni

Art. 21.

L'Associazione può istituire una o più sezioni apposite, il cui nome verrà designato all'atto della loro istituzione, destinate all'organizzazione di attività ed eventi specifici quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, spettacoli teatrali di compagnie amatoriali o professionistiche o propri, rassegne teatrali, stage di formazione teatrale e scenografica, giornate di divulgazione presso scuole o altri enti pubblici e privati.

Tali sezioni potranno essere attivate, quando ritenuto necessario, su iniziativa del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo designerà l'associato cui verrà affidata la direzione della sezione e l'eventuale segretario. Il Direttore di Sezione avrà compiti e deleghe specificamente e formalmente attribuite dal Consiglio Direttivo dell'associazione. La durata della sezione sarà stabilita in fase di istituzione della stessa. Periodicamente il Direttore di Sezione dovrà rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo dell'associazione.



Laboratorio

Art. 22.

L'Associazione potrà attivare una sezione apposita, anche definita "laboratorio" il cui nome verrà designato all'atto dell'istituzione, destinata alle rappresentazioni teatrali dei nuovi attori associati non ancora inseribili nelle attività di rappresentazione teatrale della compagnia principale, in quanto non in possesso di idonea esperienza e formazione.

Il Consiglio Direttivo designerà l'associato cui verrà affidata la direzione della sezione e l'eventuale segretario. Il Direttore di Sezione o di Laboratorio, avrà compiti e deleghe specificamente e formalmente attribuite dal Consiglio Direttivo dell'associazione. La durata della sezione sarà stabilita in fase di istituzione della stessa. Periodicamente il Direttore di Sezione dovrà rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo dell'associazione.

TITOLO VI **Il patrimonio**

Art. 23.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- entrate dell'Associazione che sono costituite da:
 - quote annuali di associazione;
 - proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
 - contributi di Enti pubblici;
 - contributi volontari di privati;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - avanzi netti di gestione;
 - versamenti effettuati dai soci fondatori.

TITOLO VII

Esercizio sociale - Avanzi di gestione

Art. 24.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il preventivo da sottoporre all'Assemblea.

Art. 25.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento o di gestione, nello spirito di cui al comma precedente e in ogni caso ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 26.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

TITOLO VIII

Collegio dei Revisori

Art. 27.

Qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il controllo della gestione.

Esso sarà composto di tre membri effettivi più due supplenti, anche non soci, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei membri.

Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società.

TITOLO IX

Scioglimento

Art. 28.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che viene convocata in seduta straordinaria ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto. L'approvazione deve avvenire, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

TITOLO X

Clausola compromissoria

Art. 29.

Le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre membri due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai due di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale di Asti. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

TITOLO XI

Disposizioni finali

Art. 30.

L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 31.

L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:

- libro verbali delle Assemblee;
- libro verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei soci;
- libro dei revisori (se nominati).

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente).



Art. 32.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile e normativa vigente in materia.

Art. 33.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.)

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Direzione pr.



Reg.to in Asti il 29/06/2023
n° 815 53
ESATTI € ~~ESENTI A.I. 2021~~
(Euro ~~DLGS 117/17~~)
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
CASABIANCA FRANCESCO
(*) Firma su carta confida
dal Direttore Provinciale Rocco Romanella